



Sentenza n. 252/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Primo Referendario (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24283** del registro di Segreteria, promosso da

PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria della Corte

dei conti, domiciliata in Catanzaro, via Edmondo Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.pro-

cura@corteconticert.it;

- attore -

nei confronti di

Greco Filomena, nata a Terravecchia (CS) in data 11.6.1966, residente in Cariati (CS) in

Contrada Santa Maria, c.f. GRCFMN66H51L134J, rappresentata e difesa, giusta pro-

cura in atti, dall'avv. Alfredo Gualtieri del foro di Catanzaro, c.f. GLTLRD49M10C352P,

elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Catanzaro, via Vittorio Ve-

neto n. 48, fax n. 0961.747864, p.e.c.: alfredo.gualtieri@avvocatcatanzaro.legalmail.it;

Arcuri Antonio Giuseppe, nato a Cariati in data 24.1.1966, residente in Cariati (CS) in

via G. Di Napoli n. 10, c.f. RCRNNG66A24B774U, rappresentato e difeso, giusta pro-

cura in atti, dall'avv. Alfredo Gualtieri del foro di Catanzaro, c.f. GLTLRD49M10C352P,

	elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, fax n. 0961.747864, p.e.c.: alfredo.gualtieri@avvocraticatanzaro.legalmail.it;	
	Cicciù Francesco , nato a Cariati (CS) in data 25.1.1983, residente in Cariati (CS) in Rione Scoglio snc, c.f. CCCFNC83A25B774H, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Monteforte del foro di Castrovillari, c.f. MNTNTN78M19D005L, e dall'avv. Giovanni Servidio del foro di Castrovillari, c.f. SRVGNN82M12A053G, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Corigliano-Rossano, via Matteotti n. 14, fax n. 0983.88.58.56, p.e.c.: avv.antoniomonteforte@pec.giuffre.it, avv.giovaniservidio@pec.giuffre.it;	
	Ciccopiedi Maria Elena , nata a Cosenza in data 7.7.1974, residente in Cariati (CS) in via Fuori Porta Pia n. 8, c.f. CCCMLN74L47D086K, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Salvati del foro di Cariati, c.f. SLVLGU67A18B774A, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Cariati, via Matteotti n. 25, fax n. 0983.968419, p.e.c.: avv.luigisalvati@pec.giuffre.it;	
	Salvati Sergio , nato a Cariati in data 11.11.1972, residente in Cariati (CS) in via Mingiani n. 31, c.f. SLVSRG72S11B774B, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Salvati del foro di Cariati, c.f. SLVLCU98A06B774S, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Cariati, via Matteotti n. 25, fax n. 0983.968419, p.e.c.: salvatiluca@pec.it;	
	Apa Paola , nata a Cosenza in data 29.1.1964, residente in Roma (RM) in viale Eritrea n. 72, c.f. PAAPLA64A69D086T, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo Gualtieri del foro di Catanzaro, c.f. GLTLRD49M10C352P, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, fax n. 0961.747864, p.e.c.: alfredo.gualtieri@avvocraticatanzaro.legalmail.it;	
	Scalioti Ines , nata a Cariati in data 15.5.1981, residente in Cariati (CS) in via Fausto	
	2	

	Gullo n. 13, c.f. SCLNSI81E55B774C, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,	
	dall'avv. Alfredo Gualtieri del foro di Catanzaro, c.f. GLTLRD49M10C352P, elettiva-	
	mente domiciliata presso lo studio dello stesso in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48,	
	fax n. 0961.747864, p.e.c.: alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it;	
	Bevacqua Fiorenzo , nato a Rossano (CS) in data 26.8.1974, residente in Corigliano Ros-	
	sano (CS) in via Prigioni n. 38, c.f. BVCFNZ74M26H579Y, rappresentato e difeso, giusta	
	procura in atti, dall'avv. Francesco Mercogliano del foro di Rossano, c.f.	
	MRCFNC77M26H579S, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Co-	
	rigliano Rossano, via Giovanni Gentile n. 51, fax n. 0983/514994, p.e.c.: francesco.mer-	
	cogliano@avvocatirossano.legalmail.it;	
	Bianco Rosaria , nata a Petilia Policastro in data 6.10.1946, residente in Cariati (CS) in	
	via San Pietro n. 64, c.f. BNCRSR46R46G508O, rappresentata e difesa, giusta procura	
	in atti, dall'avv. Alfredo Gualtieri del foro di Catanzaro, c.f. GLTLRD49M10C352P, elet-	
	tivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Catanzaro, via Vittorio Veneto n.	
	48, fax n. 0961.747864, p.e.c.: alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it;	
	Minò Cataldo , nato a Cariati in data 8.3.1965, residente in Cariati (CS) in via Col Natale	
	n. 11, c.f. MNICLD65C08B774H, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiunta-	
	mente, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Monteforte del foro di Castrovillari, c.f.	
	MNTNTN78M19D005L, e dall'avv. Giovanni Servidio del foro di Castrovillari, c.f.	
	SRVGNN82M12A053G, elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Cori-	
	gliano-Rossano, via Matteotti n. 14, fax n. 0983.88.58.56, p.e.c.: avv.antoniomonte-	
	forte@pec.giuffre.it, avv.giovanniservidio@pec.giuffre.it;	
	Crescente Maria , nata a Cariati in data 23.10.1987, residente in Cariati (CS) in via I Trav.	
	Nazionale n. 21, c.f. CRSMRA87R63B774F, rappresentata e difesa, giusta procura in	
	atti, dall'avv. Leonardo Celeste del foro di Cariati, c.f. CLSLRD70A12D005N, elettiva-	
	3	

	mente domiciliata presso lo studio dello stesso in Cariati, via S.S. 108 Ter snc, fax n.	
	0983.96228, p.e.c.: leonardoceleste@pec.it;	
	Critelli Tommaso , nato a Cariati in data 11.2.1971, residente in Cariati (CS) in via Ber-	
	linguer n. 1, lettera A, c.f. CRTTMS71B11B774O, rappresentato e difeso congiunta-	
	mente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Monteforte del foro	
	di Castrovillari, c.f. MNTNTN78M19D005L, e dall'avv. Giovanni Servidio del foro di	
	Castrovillari, c.f. SRVGNN82M12A053G, elettivamente domiciliato presso lo studio le-	
	gale in Corigliano-Rossano, via Matteotti n. 14, fax n. 0983.88.58.56, p.e.c.: avv.antonio-	
	monteforte@pec.giuffre.it, avv.giovanniservidio@pec.giuffre.it;	
	Acri Arcudi Valentina , nata a Cariati in data 13.2.1996, residente in Cariati (CS) in via	
	Aldo Moro, c.f. CRRVNT96B53B774H, rappresentata e difesa congiuntamente e di-	
	sgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Monteforte del foro di Castro-	
	villari, c.f. MNTNTN78M19D005L, e dall'avv. Giovanni Servidio del foro di Castrovil-	
	lari, c.f. SRVGNN82M12A053G, elettivamente domiciliata presso lo studio legale in	
	Corigliano-Rossano, via Matteotti n. 14, fax n. 0983.88.58.56, p.e.c.: avv.antoniomonte-	
	forte@pec.giuffre.it, avv.giovanniservidio@pec.giuffre.it;	
	Verre Dario , nato a Rende in data 11.5.1958, residente in San Fili (CS) in via Rinacchio	
	n. 3, c.f. VRRDRA58E11H235B, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.	
	Pier Luigi Albo del foro di Cosenza, c.f. LBAPLG62D16E180G, elettivamente domici-	
	liato presso lo studio dello stesso in Cosenza, p.zza M. Quintieri n. 7, fax n.	
	09841811428, p.e.c.: avv.pierluigialbo@pec.giuffre.it;	
	- convenuti -	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 26 maggio 2026, il giudice relatore dott.ssa Maristella	
	Filomena, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro e, per	
	4	

	le parti convenute GRECO Filomena, ARCURI Antonio Giuseppe, APA Paola, SCA-	
	LIOTI Ines, BIANCO Rosaria, il difensore avv. Gualtieri Alfredo; per le parti convenute	
	CICCIU' Francesco, MINO' Cataldo, CRITELLI Tommaso, ACRI ARCUDI Valentina,	
	i difensori avvocati Monteforte Antonio e Servidio Giovanni; per la parte convenuta	
	CICCOPIEDI Maria Elena, il difensore avv. Salvati Luigi; per la parte convenuta SAL-	
	VATI Sergio, il difensore avv. Salvati Luca; per la parte convenuta BEVACQUA Fio-	
	renzo, l'avv. Servidio Giovanni per delega del difensore costituito avv. Mercogliano	
	Francesco; per la parte convenuta CRESCENTE Maria, l'avv. Servidio Giovanni per	
	delega del difensore avv. Celeste Leonardo; per la parte convenuta VERRE Dario, il	
	difensore avv. Albo Pierluigi.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione depositato il 15 maggio 2025, ritualmente notificato ai convenuti	
	unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, la Procura regionale ha	
	esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei signori Greco Fi-	
	lomena, Arcuri Antonio Giuseppe, Cicciù Francesco, Ciccopiedi Maria Elena, Salvati	
	Sergio, Apa Paola, Scalioti Ines, Bevacqua Fiorenzo, Bianco Rosaria, Minò Cataldo, Cre-	
	scente Maria, Critelli Tommaso e Acri Arcudi Valentina, quali amministratori pro tem-	
	pore del Comune di Cariati, nonché del signor Verre Dario, funzionario tecnico della	
	Provincia di Cosenza, per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di	
	Cariati, del danno erariale di complessivi euro 269.607,13 secondo il riparto pro quota	
	di seguito indicato, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese	
	di giustizia. Il danno è ricondotto dall'organo requirente alla mancata utilizzazione,	
	gestione e custodia degli impianti sportivi realizzati con risorse pubbliche in località	
	Varco del territorio comunale.	
	2. L'azione erariale trae origine da una segnalazione pervenuta alla Procura regionale	
	5	

	nel 2015, in relazione alla quale è stato aperto il fascicolo istruttorio V2015/03724,	
	avente ad oggetto lo stato di abbandono e degrado del complesso sportivo di località	
	Varco. Dalla ricostruzione operata dalla Procura emerge che sull'area, in parte ceduta	
	dal Comune alla Provincia di Cosenza con atto pubblico del 13 dicembre 2006 per la	
	realizzazione di un campo da calcio a undici, si sono succeduti nel tempo plurimi in-	
	terventi finanziati con risorse pubbliche: i lavori affidati dalla Provincia all'impresa	
	Morfù e, per il completamento, all'impresa Archimpresa, conclusisi nel 2011 con una	
	spesa di euro 477.883,19, che la Procura ha espressamente escluso dal perimetro	
	dell'addebito; i lavori affidati dal Comune all'impresa Prada, con fondi regionali PISL	
	(Progetti Integrati di Sviluppo Locale)-FESR, per la realizzazione del campo di calcio a	
	cinque e dei campi da tennis, conclusi con certificato di regolare esecuzione del 30 no-	
	vembre 2015 e una spesa di euro 209.053,56; i lavori affidati dalla Provincia all'impresa	
	Esposito geom. Bombina per il campo da calcio a undici, con contratto del 14 gennaio	
	2016, dichiarati ultimati il 4 aprile 2022 e definiti con certificato di regolare esecuzione	
	del 22 settembre 2022, per una spesa di euro 140.936,13.	
	3. Gli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza hanno riscontrato, con i sopralluo-	
	ghi del 14 luglio 2022 e del 19 settembre 2022, lo stato di degrado e di abbandono degli	
	impianti, privi di custodia e oggetto di reiterate azioni vandaliche e predatorie. Con	
	verbale del 18 marzo 2024 l'area è stata sottoposta a sequestro, essendovi stata rinve-	
	nuta una discarica abusiva di rifiuti per circa 11.700 chilogrammi, alla cui rimozione il	
	Comune ha successivamente provveduto a mezzo di ditta specializzata con una spesa	
	di euro 6.600,00. A seguito di ulteriore delega istruttoria del 30 dicembre 2024, la Guar-	
	dia di Finanza ha eseguito un nuovo sopralluogo il 15 gennaio 2025 e ha acquisito, in	
	data 20 gennaio 2025, dichiarazioni del tecnico comunale intervenuto, attestanti lo stato	
	di inutilizzabilità delle strutture; gli esiti di tali attività sono stati comunicati il 23 gen-	
	6	

		naio 2025.	
		4. Secondo la prospettazione attorea, la condotta degli amministratori comunali integra	
		un illecito permanente da mancato utilizzo di un bene idoneo all'uso programmato: gli	
		organi di governo dell'ente, pur a fronte del ripetersi degli investimenti e del progres-	
		sivo deterioramento delle strutture, avrebbero reiteratamente e ingiustificatamente	
		omesso ogni intervento utile a garantirne l'utilizzabilità, la gestione e la custodia, in	
		violazione degli articoli 48, 50 e 107 del d.lgs. n. 267/2000. In tale deliberata scelta di	
		omettere ogni intervento la Procura ha ravvisato l'elemento soggettivo del dolo e, in	
		via subordinata, della colpa grave. In applicazione dei principi in tema di illecito per-	
		manente, l'addebito è stato circoscritto alle condotte omissive ricadenti nel quinquen-	
		nio anteriore alla notifica dell'invito a dedurre, con conseguente individuazione dei	
		convenuti negli amministratori in carica dal luglio 2019 al maggio 2024. Al Verre, quale	
		responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori dell'appalto provinciale, è	
		contestata la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione del 22 settembre 2022,	
		ritenuto palesemente difforme dallo stato dei luoghi come riscontrato dalla Guardia di	
		Finanza sin dal sopralluogo del 14 luglio 2022, con l'effetto di precludere all'ammini-	
		strazione ogni azione nei confronti dell'impresa esecutrice.	
		5. Quanto alla determinazione del danno, la Procura ha assunto quale parametro, per i	
		lavori Prada, la spesa di euro 209.053,56, ragguagliata a un valore mensile di euro	
		2.069,00 e imputata, per i cinquantanove mesi ricadenti nel quinquennio azionabile a	
		decorrere dal 1° gennaio 2016, in complessivi euro 122.071,00, ripartiti tra i tredici am-	
		ministratori in proporzione ai rispettivi mesi di carica; per i lavori Esposito, il residuo	
		valore di euro 90.936,13, maggiorato della spesa di euro 6.600,00 per la rimozione dei	
		rifiuti e così per complessivi euro 97.536,13, imputati agli amministratori in carica dopo	
		la consegna formale degli impianti al Comune, avvenuta il 18 maggio 2023; al Verre è	
		7	

	addebitata la somma di euro 50.000,00 in relazione al certificato di regolare esecuzione.	
	Ne risulta il seguente riparto, riferito alle cariche rivestite da ciascun convenuto nel	
	periodo in contestazione: Greco Filomena, sindaco dal 17 ottobre 2019 al 17 dicembre	
	2019 e, nuovamente, dal 21 giugno 2020 al 15 maggio 2023, euro 20.071,00; Arcuri An-	
	tonio Giuseppe, assessore e vicesindaco dal 23 luglio 2020 al 15 maggio 2023, euro	
	16.000,00; Ciccìù Francesco, vicesindaco e sindaco facente funzioni nella precedente	
	consiliatura e, dal maggio 2023, assessore con deleghe ai lavori pubblici, al contenzioso,	
	al personale e al bilancio, euro 27.600,00, di cui euro 10.000,00 per i lavori Prada ed euro	
	17.600,00 per i lavori Esposito geom. Bombina; Ciccopiedi Maria Elena, assessore dal	
	23 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, euro 8.000,00; Salvati Sergio, assessore dal 23 luglio	
	2020 al 31 dicembre 2021, euro 8.000,00; Apa Paola, assessore dal 1° gennaio 2019 al 21	
	luglio 2020, euro 9.000,00; Scalioti Ines, assessore, indi vicesindaco e sindaco facente	
	funzioni nella medesima consiliatura, per complessivi ventitré mesi, euro 10.000,00;	
	Bevacqua Fiorenzo, assessore dal 19 ottobre 2021 al 15 maggio 2023, euro 9.000,00;	
	Bianco Rosaria, assessore dal 19 ottobre 2021 al 15 maggio 2023, euro 9.000,00; Minò	
	Cataldo, sindaco dal maggio 2023, euro 31.936,13, di cui euro 7.000,00 per i lavori Prada	
	ed euro 24.936,13 per i lavori Esposito geom. Bombina; Crescente Maria, vicesindaco	
	dal 19 maggio 2023 al 31 maggio 2024, euro 26.000,00, di cui euro 6.000,00 per i lavori	
	Prada ed euro 20.000,00 per i lavori Esposito; Critelli Tommaso, assessore dal maggio	
	2023 con deleghe all'urbanistica, alla viabilità rurale, agli usi civici e ai servizi comunali,	
	euro 22.500,00, di cui euro 5.000,00 per i lavori Prada ed euro 17.500,00 per i lavori	
	Esposito geom. Bombina; Acri Arcudi Valentina, assessore dal maggio 2023 con dele-	
	ghe alle strategie attive per il lavoro e la formazione, alle politiche per l'infanzia e alla	
	promozione e valorizzazione del centro storico, euro 22.500,00, di cui euro 5.000,00 per	
	i lavori Prada ed euro 17.500,00 per i lavori Esposito geom. Bombina; Verre Dario, re-	
	8	

		sponsabile unico del procedimento e direttore dei lavori dell'appalto provinciale dal 1°	
		luglio 2022, euro 50.000,00.	
		6. Con inviti a dedurre ex art. 67 c.g.c., notificati agli amministratori comunali tra la fine	
		di giugno e il luglio 2024 e al Verre il 17 marzo 2025, la Procura contestava preliminar-	
		mente gli addebiti. Gli invitati presentavano deduzioni difensive; non ritenute supe-	
		rate le contestazioni, il Procuratore regionale emetteva l'atto di citazione, dando atto	
		della separata archiviazione della posizione del funzionario tecnico della Provincia ori-	
		ginariamente attinto dall'istruttoria, per difetto di nesso causale.	
		7. Con memorie di costituzione depositate nel novembre 2025, si costituivano i conve-	
		nuti Greco, Arcuri, Apa, Scalioti e Bianco, eccependo, in via preliminare, l'inammissi-	
		bilità e l'inutilizzabilità delle acquisizioni istruttorie disposte con delega successiva alla	
		notifica dell'invito a dedurre e alle deduzioni difensive, nonché la contraddittorietà	
		dell'azione per l'omessa evocazione in giudizio degli amministratori provinciali e dei	
		tecnici, provinciali e comunali. Nel merito deducevano: la limitazione della compe-	
		tenza comunale al campo di calcio a cinque, essendo le restanti aree state cedute alla	
		Provincia con l'atto del 13 dicembre 2006, che ne subordinava la gestione comunale alla	
		consegna, avvenuta solo il 18 maggio 2023; la separazione tra indirizzo politico e ge-	
		stione, con riferibilità degli adempimenti gestionali al Responsabile dell'Area tecnica,	
		non evocato in giudizio, e la conseguente inconfigurabilità di una responsabilità ogget-	
		tiva o di posizione degli organi politici; la diligenza comunque spiegata, attraverso l'in-	
		dizione nel 2016 di una procedura per l'affidamento in concessione degli impianti, an-	
		data deserta, l'atto di indirizzo adottato dalla Giunta municipale nel novembre 2019, le	
		successive note di sollecito del vicesindaco, a firma della convenuta Scalioti, e del sin-	
		daco, a firma della convenuta Greco, nonché la ricerca di finanziamenti per la riquali-	
		ficazione degli impianti e per la videosorveglianza; l'effettivo e costante utilizzo del	
		9	

	campo a cinque e dei campi da tennis, comprovato dalle dichiarazioni rese dal tecnico	
	comunale in corso di istruttoria e da una sua successiva dichiarazione sostitutiva, che	
	circoscrive il degrado al campo a undici e alle relative pertinenze, da attestazioni del	
	Responsabile dell'Area tecnica, dall'autorizzazione all'uso rilasciata nel 2023 e da do-	
	cumentazione fotografica munita di data certa; il dissesto finanziario dichiarato nel set-	
	tembre 2016 per effetto delle gestioni anteriori, come giudizialmente accertato, impe-	
	ditivo di ogni impegno di spesa per il ripristino; il fatto doloso dei terzi autori dei van-	
	dalismi, interruttivo del nesso causale. La convenuta Greco deduceva, inoltre, di essere	
	l'autrice dell'esposto all'origine dell'istruttoria e la brevità del primo periodo di carica;	
	i convenuti assessori, la posizione meramente collegiale rivestita, priva di deleghe in	
	materia. Concludevano per il rigetto della domanda; in subordine, per l'assoluzione	
	per difetto dell'elemento soggettivo; in ulteriore subordine, per la riduzione dell'adde-	
	bito, anche in via di potere riduttivo, stante la mancata citazione degli amministratori	
	provinciali e dei tecnici; in via istruttoria, per l'ammissione della prova testimoniale del	
	tecnico comunale su capitolato dedotto; con vittoria di spese e distrazione ex art. 93	
	c.p.c.	
	8. Con memoria depositata il 26 novembre 2025, si costituiva il convenuto Bevacqua	
	eccependo preliminarmente la tardività e la lesività dell'accertamento contabile, pro-	
	trattosi per circa nove anni dalla segnalazione del 2015, con effetti distorsivi sull'indi-	
	viduazione dei responsabili. Nel merito, sulla scorta di analitica ricostruzione docu-	
	mentale dei singoli appalti, deduceva: l'emissione del certificato di regolare esecuzione	
	dei primi lavori provinciali a notevole distanza dall'ultimazione e su opera non collau-	
	dabile, nonché il mancato completamento dei successivi lavori di ripristino; la custodia	
	dei cantieri a carico degli appaltatori sino al collaudo, secondo la disciplina dei lavori	
	pubblici vigente all'epoca; la riferibilità ai dirigenti delle funzioni gestionali e la possi-	
	10	

	bilità di attribuirle agli organi politici nei soli comuni fino a cinquemila abitanti, soglia	
	superata dal Comune di Cariati; la perifericità e scarsa attrattività della località Varco,	
	esplicativa dell'esito deserto del bando; l'utilizzo comunque riscontrabile del campo a	
	cinque; l'erroneità del dies a quo del computo del danno, non anteriore al collaudo	
	delle opere. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e co-	
	munque per il rigetto della domanda, con accertamento dell'insussistenza di ogni re-	
	sponsabilità e vittoria di spese.	
	9. Con memorie depositate nel novembre 2025, si costituivano i convenuti Cicciù,	
	Minò, Critelli e Acri Arcudi, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione	
	passiva degli amministratori comunali, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.	
	e l'inutilizzabilità delle acquisizioni istruttorie successive alla notifica degli inviti a de-	
	durre. Nel merito deducevano: la titolarità provinciale delle aree del campo a undici	
	sino alla consegna del 18 maggio 2023, seguita solo il 2 settembre 2025 dalla conven-	
	zione disciplinante la gestione; la separazione tra indirizzo e gestione e l'insussistenza	
	di una responsabilità di posizione; l'inidoneità del criterio di quantificazione adottato,	
	che converte la spesa storica in danno erariale senza alcuna valutazione tecnico-esti-	
	mativa dello stato attuale dei beni e del loro costo di riproduzione deprezzato; l'insus-	
	sistenza del danno da mancata messa a reddito, attesa l'assenza di appetibilità di mer-	
	cato degli impianti dimostrata dall'esito deserto del bando; il dissesto e l'emergenza	
	pandemica quali esimenti; l'interruzione del nesso per il fatto doloso dei terzi; l'estra-	
	neità delle deleghe individualmente rivestite rispetto alla materia. Concludevano per	
	l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, per il rigetto; in subordine, per	
	l'assoluzione per difetto di colpa grave; in ulteriore subordine, per la riduzione dell'ad-	
	debito, anche in via di potere riduttivo e previa consulenza tecnica d'ufficio estimativa,	
	richiesta anche in via istruttoria; con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 c.p.c.	
	11	

	10. Con memoria depositata nel novembre 2025, si costituiva la convenuta Crescente	
	articolando eccezioni e difese di tenore corrispondente a quelle di cui al punto che pre-	
	cede, ad eccezione del riferimento all'emergenza pandemica, e deducendo di aver as-	
	sunto la carica solo il 19 maggio 2023, con deleghe estranee alla materia. Rassegnava	
	conclusioni identiche, ivi compresa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.	
	11. Con comparsa depositata il 26 novembre 2025, si costituiva la convenuta Ciccopiedi	
	eccependo, in via preliminare: la nullità della citazione ex art. 86, comma 2, lett. e),	
	c.g.c., per indeterminatezza della causa petendi, essendo la contestazione rivolta glo-	
	balmente all'organo collegiale, fondata su una responsabilità di posizione e su un cri-	
	terio di riparto puramente aritmetico; la nullità ex art. 87 c.g.c. per difetto di corrispon-	
	denza tra invito e citazione, sia per l'aumento della quota relativa ai lavori Prada da	
	euro 6.500,00 a euro 8.000,00 in assenza di elementi nuovi, sia per l'omessa considera-	
	zione delle dimissioni rassegnate il 31 agosto 2021, già documentate in sede di dedu-	
	zioni, con conseguente riduzione del periodo computabile da diciassette a tredici mesi.	
	Nel merito deduceva l'effettivo utilizzo degli impianti comunali, l'esaurimento dei do-	
	veri di indirizzo con la deliberazione della Giunta del novembre 2019, l'interruzione	
	del nesso per fatto doloso del terzo e forza maggiore da dissesto, nonché la cessazione	
	di ogni potere-dovere di intervento con la dismissione della carica, anche nella prospet-	
	tiva dell'illecito permanente. Concludeva per la declaratoria di nullità o inammissibilità	
	della citazione; nel merito, per il rigetto; in subordine, per la rideterminazione del	
	danno in misura ridotta, anche in via di potere riduttivo e in considerazione del con-	
	corso dell'amministrazione; con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 c.p.c.	
	12. Con comparsa di costituzione e risposta di identico tenore, depositata il 26 novem-	
	bre 2025, si costituiva il convenuto Salvati Sergio deducendo, quanto alla propria posi-	
	zione, la cessazione dalla carica in data 12 ottobre 2021, con conseguente riduzione del	
	12	

		periodo computabile a circa quindici mesi e rassegnando conclusioni corrispondenti.	
		13. Con memoria depositata nel novembre 2025, si costituiva il convenuto Verre ecc-	
		pendo preliminarmente la nullità della citazione ex art. 87 c.g.c., per genericità della	
		contestazione, non essendo indicate le opere asseritamente attestate e non realizzate, e	
		per omessa valutazione delle deduzioni. Nel merito deduceva: la nomina a responsa-	
		bile unico del procedimento e direttore dei lavori solo il 1° luglio 2022, in sostituzione	
		del precedente tecnico collocato a riposo, titolare di entrambi gli incarichi per l'intera	
		durata dell'appalto, quando i lavori erano già dichiarati ultimati (4 aprile 2022), era	
		stata rilasciata la relazione a struttura ultimata, sarebbe seguito il collaudo statico di	
		altro professionista ed erano già stati eseguiti tutti i pagamenti in favore dell'impresa,	
		dal primo stato di avanzamento del maggio 2016 al saldo dell'aprile-maggio 2022; la	
		natura di mera attestazione contabile del certificato del 22 settembre 2022, ai sensi della	
		disciplina dei contratti pubblici, che non conteggiava le lavorazioni di finitura in	
		quanto espunte dal contratto con le perizie di variante del novembre 2020 per finan-	
		ziare più urgenti opere strutturali, sì che le opere riscontrate mancanti dalla Guardia	
		di Finanza coincidevano con quelle stralciate e non contabilizzate; la decurtazione,	
		anzi, di euro 14.846,11 per lavorazioni residue rinunciate dall'impresa; la spettanza al	
		Comune della custodia e manutenzione delle opere consegnate, secondo l'atto di ces-	
		sione e le comunicazioni provenienti dalla stessa Provincia; l'ingiustificata disparità	
		della contestazione della sola sua posizione, a fronte della mancata evocazione dei tec-	
		niche che avevano seguito e certificato l'intera esecuzione. In via subordinata, eccepiva	
		la prescrizione, quantomeno parziale, essendo i lavori del campo di calcio eseguiti e	
		pagati sin dal 2016 a fronte di un invito notificatogli il 17 marzo 2025, e contestava l'er-	
		roneità e genericità della quantificazione in euro 50.000,00, priva di criterio esplicitato.	
		Concludeva per il rigetto della domanda, con acquisizione della documentazione pro-	
		13	

		dotta e vittoria di spese.	
		14. All'udienza pubblica del 17 dicembre 2025 le parti concludevano come da verbale	
		e la causa veniva trattenuta in decisione.	
		15. Nelle more della decisione, interveniva in data 7 gennaio 2026 la pubblicazione	
		della legge n. 1, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, il cui art. 1, comma 1, lettera a), ha	
		inciso sulla disciplina sostanziale e processuale della responsabilità amministrativa e	
		che, ai sensi del relativo art. 6, si applica ai procedimenti e ai giudizi pendenti non de-	
		finiti con sentenza passata in giudicato alla data della sua entrata in vigore. Con ordi-	
		nanza n. 5/2026, deliberata nelle camere di consiglio del 17 dicembre 2025 e del 26	
		gennaio 2026 e depositata il 3 febbraio 2026, il Collegio, ravvisato nella novella uno ius	
		superveniens applicabile alla fattispecie, disponeva la rimessione della causa sul ruolo,	
		ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 7, comma 2, c.g.c., al fine di	
		assicurare l'effettività del contraddittorio sui profili innovati, con assegnazione alle	
		parti di un termine per il deposito di memorie.	
		16. Con decreto presidenziale n. 50/2026 veniva fissata l'udienza di discussione del 26	
		maggio 2026, con termine per il deposito di memorie.	
		17. Con memoria depositata il 30 marzo 2026 nell'interesse della convenuta Greco e	
		degli altri assistiti dal medesimo difensore (Scaloti, Apa, Arcuri e Bianco), la difesa,	
		ribadite tutte le eccezioni e difese già svolte, ivi compresa l'inutilizzabilità delle acqui-	
		sizioni successive all'invito, deduceva: che la colpa grave tipizzata dal novellato art. 1,	
		comma 1, della legge n. 20/1994 esclude l'addebito per mancato esercizio del potere di	
		indirizzo; che la novella ancora la decorrenza della prescrizione alla data del fatto dan-	
		noso; che sono introdotti limiti inderogabili alla condanna per colpa grave, pari al	
		trenta per cento del pregiudizio e, comunque, al doppio della retribuzione lorda an-	
		nuale, da riferirsi, per gli amministratori, all'indennità di carica. Concludeva per l'as-	
		14	

soluzione di tutti i patrocinati.

18. Con memorie integrative depositate il 4 maggio 2026, i convenuti Ciccù, Minò, Cretelli e Acri Arcudi, richiamate per relationem le difese svolte, deducevano: che la tipizzazione della colpa grave esclude l'addebito omissivo in difetto di un obbligo giuridico specifico di intervento, non rinvenibile nelle norme dell'ordinamento degli enti locali invocate dall'attore, fonti di sole funzioni di indirizzo, richiamando le prime letture restrittive della giurisprudenza contabile di merito formatasi sulla novella; il legittimo affidamento riposto nelle risultanze degli atti tecnici e, segnatamente, nel certificato di regolare esecuzione del 22 settembre 2022, della cui eventuale non veridicità risponderebbe solo l'autore; che la novella esige un nesso causale diretto, immediato e specifico, nella specie interrotto dal fatto dei terzi, dall'omessa consegna delle aree e dal dissesto, e osta a imputazioni fondate sul mero criterio del mandato; la prescrizione del credito erariale ai sensi del novellato art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, decorrendo il quinquennio dalla data del fatto dannoso, da collocarsi al più tardi nel 2015-2016, senza che possa più predicarsi la costruzione dell'illecito permanente. Concludevano per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, ivi compresa la prescrizione ai sensi della novella; nel merito, per il rigetto, anche per difetto dei presupposti del novellato art. 1, comma 1; in subordine, per l'assoluzione per difetto di colpa grave; in ulteriore subordine, per la riduzione dell'addebito, anche previa consulenza tecnica d'ufficio; con vittoria di spese e distrazione.

19. Con memoria depositata il 5 maggio 2026, la convenuta Crescente ribadiva le proprie difese, deducendo altresì l'estraneità delle deleghe rivestite dal 19 maggio 2023.

Con memorie depositate il 5 maggio 2026, i convenuti Ciccopiedi e Salvati, confermate le difese già spiegate, deducevano: che la nozione tipizzata di colpa grave, articolata in ipotesi tassative, esclude la rilevanza del mancato esercizio del potere di indirizzo e

	della generica omessa vigilanza, su cui poggia l'accusa, tanto più a fronte dell'adempimento dei doveri di indirizzo con l'atto di Giunta del 2019; l'obbligatorietà della riduzione ai sensi del novellato art. 1, comma 1-octies, entro il doppio limite del trenta per cento del pregiudizio e del doppio dell'indennità di carica lorda; la necessaria correzione della durata dei rispettivi mandati, cessati il 31 agosto 2021 e il 12 ottobre 2021;	
	la prescrizione ai sensi del novellato art. 1, comma 2, essendosi il fatto dannoso consumato il 1° gennaio 2016 con la disponibilità delle opere e, in subordine, essendo il degrado stato accertato solo dal 2022, quando entrambi erano cessati dalla carica; l'interruzione del nesso per fatto doloso dei terzi. Concludevano riproponendo le eccezioni di nullità e di inutilizzabilità, eccependo la prescrizione ai sensi del novellato art. 1, comma 2, chiedendo il rigetto anche ai sensi del novellato art. 1, comma 1, e, in subordine, la rideterminazione entro i limiti dell'art. 1, comma 1-octies, con esercizio del potere riduttivo e applicazione dell'art. 1, comma 1-bis; con vittoria di spese e distrazione.	
	20. Con note difensive depositate il 22 aprile 2026, il convenuto Verre, richiamate le difese svolte, deduceva l'insussistenza di ogni profilo della colpa grave tipizzata, non ravvisandosi violazione manifesta di norme, travisamento del fatto, né affermazione o negazione di fatti in contrasto con gli atti: la stessa relazione conclusiva della Guardia di Finanza, prodotta in giudizio, riscontrava l'esistenza proprio delle opere strutturali conteggiate nel certificato del 22 settembre 2022, mentre le opere mancanti coincidevano con le finiture espunte con le varianti del 2020 e perciò non contabilizzate, dando atto lo stesso organo accertatore che quanto indicato negli elaborati tecnici non risultava più valutabile per lo stato di abbandono dei luoghi. Ribadiva l'assenza del nesso causale, stante la nomina successiva all'ultimazione, alle certificazioni e all'integrale pagamento dei lavori, e richiamava, quale indice di diligenza, la decurtazione operata in danno dell'impresa per le lavorazioni rinunciate. In subordine, eccepiva la prescri-	
	16	

	zione e chiedeva l'azzeramento o la rideterminazione in misura ridotta dell'addebito,	
	con applicazione del limite del trenta per cento introdotto dalla legge n. 1/2026; con	
	vittoria di spese.	
	21. Il convenuto Bevacqua non depositava ulteriori memorie.	
	22. Con memoria depositata il 5 maggio 2026, il Pubblico Ministero, riportandosi alla	
	citazione e alle conclusioni dell'udienza del 17 dicembre 2025, ha preso posizione sui	
	profili innovati dalla legge n. 1/2026. Ha confermato, in via principale, la qualificazione	
	dell'elemento soggettivo di tutti i convenuti a titolo di dolo, declinabile nella figura del	
	dolo eventuale, quale accettazione della prospettiva del pregiudizio erariale conse-	
	guente alla reiterata e ingiustificata omissione di ogni intervento, richiamando in pro-	
	posito la giurisprudenza d'appello. Ha dedotto che le condotte integrerebbero comun-	
	que la colpa grave anche nella nozione tipizzata dal novellato art. 1, comma 1, della	
	legge n. 20/1994, quale violazione manifesta di norme di diritto, rispettivamente per	
	gli amministratori, delle disposizioni dell'ordinamento degli enti locali che pongono a	
	loro carico specifici doveri di sovrintendenza e di indirizzo, colpevolmente non eserci-	
	tati; per il Verre, della disciplina dei contratti pubblici in materia di verifica di confor-	
	mità e regolare esecuzione, per aver attestato una regolarità smentita dagli accerta-	
	menti della Guardia di Finanza; richiamando poi l'orientamento d'appello che ammette	
	la configurabilità della violazione manifesta, in una lettura costituzionalmente orien-	
	tata, anche rispetto ai principi generali dell'ordinamento, quale l'obbligo di diligenza.	
	Ha osservato che, in caso di qualificazione colposa, la Sezione potrà esercitare il potere	
	di riduzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-octies, entro i limiti del trenta per cento del	
	pregiudizio accertato e del doppio della retribuzione lorda. Sulla prescrizione, ha de-	
	dotto la continuità del novellato art. 1, comma 2, con il regime previgente, in assenza	
	di occultamento doloso, secondo la prima giurisprudenza d'appello formatasi sulla no-	
	17	

	vella. Ha concluso per la condanna di tutti i convenuti al risarcimento di euro	
	269.607,13, secondo il riparto della citazione, in favore del Comune di Cariati, oltre ri-	
	valutazione dall'evento lesivo, interessi dalla pubblicazione della sentenza e spese di	
	giustizia.	
	23. All'udienza pubblica del 26 maggio 2026 le parti concludevano come da verbale e	
	la causa veniva trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	24. In via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità degli atti istruttori e dell'atto	
	di citazione ai sensi dell'art. 51 c.g.c., sollevata dalle difese. L'eccezione è ammissibile,	
	ai sensi dell'art. 51, comma 3, c.g.c., la nullità degli atti istruttori e processuali compiuti	
	in difetto di specifica e concreta notizia di danno può essere fatta valere in ogni mo-	
	mento da chiunque vi abbia interesse ed è, del resto, rilevabile anche d'ufficio, presi-	
	diando essa un limite esterno all'attivazione dei poteri istruttori del pubblico ministero	
	contabile, posto a garanzia dei soggetti sottoposti ad indagine contro iniziative di ca-	
	rattere esplorativo.	
	25. L'eccezione è fondata, nei limiti che seguono. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, c.g.c.,	
	la notizia di danno, comunque acquisita, legittima l'esercizio dei poteri istruttori sol-	
	tanto ove sia specifica e concreta, ossia consista in informazioni circostanziate e non	
	riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati; secondo l'insegnamento delle Sezioni Riunite	
	(sent. n. 12/2011/QM) e di questa Sezione (sent. n. 508/2011), anche una notizia di	
	stampa può integrare idonea notizia di danno, purché rechi elementi specifici e concreti	
	riferibili a una determinata vicenda gestionale, non potendo per contro l'organo requi-	
	rente muovere da essa per estendere l'accertamento, in via generalizzata ed esplorativa,	
	a fatti e rapporti diversi da quelli segnalati, dovendo l'accertamento restare sin dall'o-	
	rigine delimitato dalla notizia stessa. Nella specie, la notizia di danno posta a fonda-	
	18	

	mento del fascicolo istruttorio V2015/03724 è costituita da articoli di stampa del 2015	
	aventi ad oggetto esclusivamente lo stato del campo da calcio a undici, ossia dell'im-	
	pianto di titolarità provinciale interessato dagli appalti Morfù, Archimpresa e, poi,	
	Esposito geom. Bombina. Nessuna informazione specifica e concreta concerneva, in-	
	vece, le distinte opere realizzate dal Comune con l'appalto Prada (campo di calcio a	
	cinque e campi da tennis), che risultavano all'epoca appena ultimate, con certificato di	
	regolare esecuzione del 30 novembre 2015, e delle quali le stesse risultanze istruttorie	
	attestano il successivo utilizzo da parte della collettività. L'estensione dell'accertamento	
	istruttorio, e quindi della contestazione, al distinto filone dei lavori Prada non trova	
	pertanto copertura in una specifica e concreta notizia di danno e riveste carattere esplo-	
	rativo. Ne consegue, ai sensi dell'art. 51, comma 3, c.g.c., la nullità degli atti istruttori	
	compiuti in relazione a tale filone e, in via derivata, dell'atto di citazione, limitatamente	
	al capo di domanda concernente il danno da mancata utilizzazione delle opere eseguite	
	dall'impresa Prada, quantificato in euro 122.071,00.	
	26. La declaratoria di nullità, nei limiti che precedono, definisce in rito il giudizio nei	
	confronti dei convenuti Greco Filomena, Arcuri Antonio Giuseppe, Apa Paola, Scalioti	
	Ines, Bianco Rosaria, Bevacqua Fiorenzo, Ciccopiedi Maria Elena e Salvati Sergio: co-	
	storo, essendo tutti cessati dalle rispettive cariche in epoca anteriore alla consegna for-	
	male degli impianti provinciali al Comune (18 maggio 2023), erano infatti destinatari	
	del solo capo di domanda relativo ai lavori Prada, dichiarato nullo. La medesima de-	
	claratoria travolge, altresì, la componente della pretesa riferita ai lavori Prada nelle	
	quote ascritte ai convenuti Ciccù (euro 10.000,00), Minò (euro 7.000,00), Crescente	
	(euro 6.000,00), Critelli (euro 5.000,00) e Acri Arcudi (euro 5.000,00). Restano conse-	
	guentemente assorbite tutte le ulteriori eccezioni e difese riferite al medesimo capo: le	
	eccezioni di nullità ex artt. 86, comma 2, lett. e) e 87 c.g.c. sollevate dalle difese Cicco-	
	19	

	piedi e Salvati, anche in punto di aggravamento della quota rispetto all'invito a dedurre	
	e di computo della durata dei mandati; l'eccezione di tardività e lesività dell'accerta-	
	mento formulata dalla difesa Bevacqua; le eccezioni di prescrizione in quanto riferite a	
	tale filone; nonché l'istanza di prova testimoniale del tecnico comunale, vertente sull'u-	
	tilizzo degli impianti di realizzazione comunale.	
	27. Il giudizio prosegue, dunque, limitatamente al capo concernente i lavori eseguiti	
	dall'impresa Esposito geom. Bombina sul campo da calcio a undici e le relative perti-	
	nenze, ossia sull'impianto di committenza provinciale oggetto della originaria notizia	
	di danno, consegnato al Comune il 18 maggio 2023, per il valore di euro 90.936,13, oltre	
	a euro 6.600,00 per la rimozione dei rifiuti e così per complessivi euro 97.536,13 ascritto	
	ai convenuti Cicciù, Minò, Crescente, Critelli e Acri Arcudi, nonché al capo di euro	
	50.000,00 ascritto al convenuto Verre. Rispetto a tale perimetro residuo vanno esami-	
	nate le ulteriori eccezioni preliminari, che sono infondate. Quanto all'eccepita inutiliz-	
	zabilità delle acquisizioni istruttorie successive alla notifica degli inviti a dedurre (de-	
	lega del 30 dicembre 2024), osserva il Collegio che tale filone trae origine da idonea	
	notizia di danno e che le attività del gennaio 2025 hanno avuto natura meramente rico-	
	gnitiva dello stato dei luoghi, in relazione a fatti già ritualmente contestati con l'invito	
	a dedurre, senza introduzione di addebiti nuovi o diversi: esse non hanno pertanto	
	vulnerato le garanzie partecipative presidiate dall'art. 67 c.g.c., avendo peraltro i con-	
	venuti potuto pienamente controdedurre sulle relative risultanze nel contraddittorio	
	processuale. Quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva e alla carenza di inte-	
	resse ad agire ex art. 100 c.p.c., è sufficiente rilevare che la legittimazione va riscontrata	
	alla stregua della prospettazione attorea, che individua nei convenuti i titolari pro tem-	
	pore delle funzioni di governo dell'ente asseritamente inadempite, mentre l'interesse	
	ad agire è connaturato all'esercizio dell'azione pubblica di responsabilità; l'effettiva ti-	
	20	

	tolarità degli obblighi e la fondatezza del criterio di quantificazione attengono al merito	
	e in quella sede saranno scrutinate. Quanto, infine, all'eccezione di nullità ex art. 87	
	c.g.c. sollevata dalla difesa Verre, la contestazione individua con precisione l'atto ad-	
	debitato (il certificato del 22 settembre 2022), la condotta e il pregiudizio che ne sarebbe	
	derivato, come dimostrato dalla puntualità delle difese svolte (cfr. Corte dei conti, Sez.	
	II App., n. 26/2025); né sussiste difetto di corrispondenza con l'invito a dedurre, di	
	identico contenuto.	
	28. Del pari infondata, quanto al capo residuo, è l'eccezione di prescrizione formulata,	
	nelle memorie integrative, ai sensi del novellato art. 1 comma 2 della legge n. 20/1994.	
	L'eccezione, benché nuova, è ammissibile in quanto fondata sullo ius superveniens in	
	relazione al quale la causa è stata rimessa sul ruolo, con espressa devoluzione al con-	
	traddittorio anche del profilo della prescrizione. Nel merito, la nuova formulazione	
	della norma, nella parte in cui fissa la decorrenza del termine alla data di verifica-	
	zione del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte	
	dei conti ne sono venute a conoscenza, si pone in linea di continuità con il regime pre-	
	vigente, in assenza di occultamento doloso (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., n. 58/2026)	
	fermo restando che, nelle fattispecie di danno da mancata o inutile utilizzazione di	
	opere pubbliche, la decorrenza presuppone la certezza e l'attualità del pregiudizio e la	
	sua conoscibilità (Cdc Sez. Calabria n. 508/2011; Sez. Molise, n. 37/2024) e non incide	
	sulla struttura dell'illecito azionato. In ogni caso, e con valenza assorbente, il fatto dan-	
	noso oggetto del capo residuo è costituito dall'omessa custodia e gestione degli im-	
	pianti dopo la loro consegna formale al Comune, avvenuta il 18 maggio 2023 e dagli	
	eventi che ne sono conseguiti, sino al sequestro dell'area del 18 marzo 2024 e all'esborso	
	per la rimozione dei rifiuti. Rispetto a tali fatti, tutti ampiamente interni al quinquennio	
	anteriore agli atti interruttivi nessun termine prescrizionale risulta maturato. L'ecce-	
	21	

	zione di prescrizione proposta in via subordinata dalla difesa Verre resta assorbita dal	
	rigetto della domanda nel merito, di cui si dirà nel prosieguo.	
	29. Va infine respinta l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio di natura estimativa, for-	
	mulata dalle difese Crescente e Cicciù, Minò, Critelli e Acri Arcudi. Il danno oggetto	
	del capo accolto non è commisurato al costo di ripristino o di riproduzione delle opere,	
	sicché non occorre alcun accertamento peritale sullo stato attuale dei beni, documen-	
	tato del resto dagli accertamenti della Guardia di Finanza, non contestati nella loro ma-	
	terialità; la determinazione del pregiudizio è operata dal Collegio con criteri normativi	
	ed equitativi che rendono l'accertamento richiesto superfluo, diversamente dalla fatti-	
	specie invocata dalle difese che richiamano Cdc Sez. Molise n. 37/2024, nella quale il	
	danno era commisurato al minor valore dell'opera e postulava, perciò, una stima.	
	30. Nel venire al merito, il capo residuo della domanda è fondato nei confronti dei con-	
	venuti Minò, Cicciù e Crescente, nei limiti di seguito precisati. Giova premettere l'in-	
	quadramento dell'elemento soggettivo alla luce dello ius superveniens. La legge n.	
	1/2026 ha introdotto, al novellato art. 1 comma 1 della legge n. 20/1994 una definizione	
	tipizzata della colpa grave, imperniata sulla violazione manifesta delle norme di diritto	
	applicabili, sul travisamento del fatto e sull'affermazione o negazione di fatti la cui esi-	
	stenza è incontrastabilmente esclusa o risulta incontrastabilmente dagli atti. Al pro-	
	blema se tale tipizzazione debba trovare applicazione nel caso di specie, il Collegio in-	
	tende dare soluzione negativa: la definizione introdotta dalla novella è rivolta alla re-	
	sponsabilità erariale conseguente a provvedimenti amministrativi illegittimi, mentre	
	nel caso in esame la contestazione si fonda su condotte omissive. Coerentemente, il	
	giudice contabile può valutare l'elemento soggettivo della colpa grave avvalendosi	
	delle elaborazioni giurisprudenziali antecedenti alla legge, quale evidente e marcata	
	trasgressione degli obblighi di servizio o delle regole di condotta riconoscibili prima	
	22	

	dell'azione, che si risolve nell'inosservanza del minimo di diligenza esigibile nel caso	
	concreto. Il che naturalmente non può essere letto in termini di contrasto delle elabora-	
	zioni giurisprudenziali con le disposizioni introdotte dalla novella, giacché potrebbe	
	ben darsi che, come chiarito dalla Seconda Sezione centrale d'appello, con la sentenza	
	n. 74/2026 anche all'interno della nozione tipizzata, la violazione manifesta può essere	
	parametrata ai canoni di diligenza e correttezza di cui agli artt. 1176 e 1175 c.c.: assunti,	
	entrambi condivisi dal Collegio, che nella fattispecie convergono verso il medesimo	
	esito. Né a diversa conclusione conduce la prospettazione del pubblico ministero, che	
	riconduce l'addebito alla violazione manifesta degli articoli 48, 50 e 107 del d.lgs. n.	
	267/2000: tali disposizioni hanno natura di norme di organizzazione, attributive di	
	funzioni e non recano precetti puntuali la cui inosservanza possa dirsi manifesta nel	
	senso della novella; esse rilevano, piuttosto, quali fonti dei poteri-doveri dei convenuti,	
	la cui omissione, gravemente negligente, integra la colpa grave nella nozione appena	
	richiamata. I profili di fatto della tipizzazione hanno, del resto, portata trasversale e,	
	ove ricorrenti, convergono con la colpa grave tradizionale, sicché l'esito non muta quale	
	che sia la nozione adottata.	
	31. Vanno esaminate le due tesi difensive che attribuiscono alla novella contenuti che	
	essa non ha. La prima è la tesi secondo cui la legge n. 1/2026 avrebbe elevato a requisito	
	costitutivo dell'illecito un nesso causale diretto, immediato e specifico: la locuzione	
	conseguenza immediata e diretta della condotta comparsa, in realtà, nel comma 1-octies,	
	in funzione della determinazione dell'importo da porre a carico del responsabile, e ri-	
	produce il criterio civilistico dell'art. 1223 c.c., da sempre operante nella materia; essa	
	non innova la disciplina dell'accertamento del nesso, che resta governata dai principi	
	di cui agli artt. 40 e 41 c.p. La seconda è la tesi di un'esimente generale da conforma-	
	zione agli atti tecnici: la presunzione di buona fede dei titolari di organi politici, intro-	
	23	

	dotta dal novellato art. 1, comma 1-ter, concerne gli atti dai medesimi adottati nell'e-	
	sercizio delle proprie competenze, ove proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili	
	degli uffici, e non copre l'inerzia serbata rispetto a doveri propri, che qui viene in ri-	
	lievo; senza contare che, come si dirà, il degrado contestato per il capo residuo è suc-	
	cessivo alla consegna degli impianti ed era direttamente percepibile, sicché nessun af-	
	fidamento sulle attestazioni tecniche relative all'esecuzione dei lavori viene in rilievo.	
	32. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'elemento soggettivo dei convenuti debba	
	essere qualificato in termini di colpa grave e non di dolo, discostandosi dalla qualifica-	
	zione principale prospettata dall'organo requirente. Il novellato art. 1, comma 1, della	
	legge n. 20/1994 conferma che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà	
	dell'evento dannoso; anche nella figura del dolo eventuale, richiamata dal pubblico mi-	
	nistero occorre la dimostrazione che l'agente si sia rappresentato il pregiudizio erariale	
	quale possibile conseguenza della propria condotta e ne abbia accettato la verifica-	
	zione, determinandosi ugualmente ad agire o ad omettere (cfr. la Cdc, Sez. App. Sicilia,	
	n. 62/2023, invocata dall'attore). Nella specie, l'inerzia serbata dagli amministratori,	
	per quanto protratta e gravemente negligente, non è assistita da alcun elemento dimo-	
	strativo di una consapevole rappresentazione e accettazione della distruzione del va-	
	lore degli impianti: essa si inserisce in un contesto di oggettiva difficoltà dell'ente, re-	
	duce da un lungo dissesto e di pluralità di adempimenti concorrenti, che rende plausi-	
	bile una colpevole sottovalutazione del rischio, ma non consente di ritenere provata,	
	oltre la mera prevedibilità dell'evento, la sua accettazione. La riqualificazione in ter-	
	mini colposi dell'elemento soggettivo rispetto alla prospettazione attorea non com-	
	porta una modifica della domanda né una pronuncia oltre i suoi limiti, risolvendosi in	
	un'autonoma qualificazione giuridica dei fatti rimessa al giudice (cfr. Sez. Molise, n.	
	37/2024). L'esclusione del dolo comporta, l'operatività dei limiti di addebito di cui	
	24	

	all'art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994.	
	33. Secondo quanto emerge con evidenza dalle risultanze in atti, con la consegna for-	
	male del 18 maggio 2023 il Comune di Cariatì ha acquisito la piena disponibilità del	
	campo da calcio a undici e delle relative pertinenze, con il corredo di obblighi di custo-	
	dia e gestione già previsti dall'art. 4 dell'atto di cessione del 13 dicembre 2006. Da tale	
	momento e per l'intero periodo successivo, l'ente non ha adottato alcuna misura, nep-	
	pure minima e priva di apprezzabile impatto finanziario, di conservazione e vigilanza	
	dei beni: non la chiusura e il presidio degli accessi, non la ricognizione dello stato dei	
	luoghi, non l'avvio di alcuna iniziativa gestionale, tanto che l'area, già segnata da una	
	risalente storia di vandalismi e spoliazioni ben nota agli amministratori, è divenuta	
	sede di una discarica abusiva di rifiuti per circa 11.700 chilogrammi, sino al sequestro	
	disposto dalla Guardia di Finanza il 18 marzo 2024, in costanza dei mandati dei conve-	
	nuti e al conseguente esborso di euro 6.600,00 per la bonifica; ed ancora al gennaio 2025	
	gli accertamenti attestavano il permanere dello stato di abbandono. Una siffatta inerzia	
	integrale, protratta pur dopo l'emersione più clamorosa del rischio, si colloca al di sotto	
	del minimo di diligenza esigibile da chi riveste funzioni di governo di un ente locale e	
	integra la colpa grave, a fronte della protratta omissione di ogni intervento di manu-	
	tenzione, conservazione e utilizzo dell'opera pubblica.	
	34. Non colgono nel segno le esimenti invocate dalle difese in ordine al dissesto finan-	
	ziario, che dichiarato il 13 settembre 2016 ⁷ si è chiuso il 4 agosto 2022, prima della con-	
	segna degli impianti. Esso non copre, dunque, sotto il profilo temporale, il periodo ri-	
	levante per il capo residuo della domanda attorea, né potrebbe comunque giustificare	
	l'omissione di misure conservative sostanzialmente prive di costo. Il fatto doloso dei	
	terzi autori dei vandalismi e degli abbandoni di rifiuti non interrompe il nesso causale:	
	l'evento realizzatosi costituisce, infatti, la concretizzazione esatta del rischio che le	
	25	

	omesse cautele erano destinate a prevenire e che la pregressa storia degli impianti ren-	
	deva non solo prevedibile, ma già ripetutamente verificatosi, sicché difetta quel carat-	
	tere di eccezionalità e atipicità del fattore sopravvenuto che solo consente di ravvisare	
	una causa autonoma sufficiente ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p. La mancanza, sino al	
	2 settembre 2025, della convenzione regolatrice della gestione non impediva al Co-	
	mune, ormai consegnatario, l'adozione delle misure conservative minime: la stipula	
	solo tardiva di tale atto conferma, semmai, il carattere protratto dell'inerzia. Quanto,	
	infine, alla dedotta emergenza pandemica, essa è del tutto estranea al periodo rilevante.	
	Né giova alle difese il richiamo alla sentenza della Sezione Molise n. 37/2024: in quella	
	vicenda l'esclusione della responsabilità dell'organo politico di vertice si fondava sul	
	difetto delle conoscenze tecniche necessarie ad apprezzare vizi progettuali ed esecutivi	
	dell'appalto, mentre nella specie viene in rilievo l'omissione di misure elementari di	
	custodia e conservazione di un bene ormai consegnato, percepibile senza alcuna com-	
	petenza specialistica e resa evidente, da ultimo, dal sequestro penale dell'area.	
	35. L'accertamento della responsabilità va, tuttavia, circoscritto sul piano soggettivo in	
	ossequio al carattere personale della responsabilità amministrativa (art. 1, comma 1,	
	della legge n. 20/1994), che osta a ogni imputazione fondata sulla mera appartenenza	
	all'organo di governo. E, poiché la condotta contestata è omissiva, essa è ascrivibile	
	soltanto a chi fosse titolare di poteri-doveri di attivazione rispetto alla custodia e alla	
	gestione del patrimonio comunale. Tale titolarità sussiste in capo al sindaco Minò, cui	
	l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce la responsabilità dell'amministrazione del Co-	
	mune e la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici; al vicesindaco	
	Crescente, che del sindaco condivide, in funzione vicaria ai sensi dell'art. 53 del mede-	
	simo decreto, le attribuzioni di sovrintendenza; e all'assessore Cicciù, titolare della de-	
	lega ai lavori pubblici, materia cui ineriscono la manutenzione e la conservazione degli	
	26	

	impianti. Non sussiste, invece, in capo agli assessori Critelli e Acri Arcudi, le cui dele-	
	ghe (rispettivamente, urbanistica, viabilità rurale, usi civici e servizi comunali; strategie	
	attive per il lavoro e la formazione, politiche per l'infanzia, promozione e valorizza-	
	zione del centro storico) sono estranee alla materia per cui è causa. Per costoro, la posi-	
	zione di componenti della Giunta non è idonea a fondare l'addebito: non viene qui in	
	rilievo alcuna deliberazione collegiale dannosa cui essi abbiano concorso con il proprio	
	voto, unica ipotesi in cui l'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994 consente l'impu-	
	tazione ai componenti dell'organo collegiale; né la generica facoltà di impulso spettante	
	a ciascun assessore in seno alla Giunta è equiparabile a un obbligo giuridico di attivarsi	
	in ambiti gestionali affidati alle deleghe altrui, il cui inadempimento possa essere fonte	
	di responsabilità omissiva. Nei confronti dei convenuti Critelli e Acri Arcudi la do-	
	manda va pertanto rigettata, per essere l'addebito insussistente sul piano soggettivo e	
	causale; è esclusa la responsabilità dell'assessore cui non siano direttamente imputabili	
	specifiche omissioni di comportamenti doverosi (cfr. Corte dei conti Sez. I App., n.	
	452/2008.....anche qui qualcosa di più recente, se possibile).	
	36. Del pari infondata è la domanda proposta nei confronti del convenuto Verre. Dalla	
	documentazione versata in atti risulta che il convenuto è stato nominato responsabile	
	unico del procedimento e direttore dei lavori soltanto il 1° luglio 2022, in sostituzione	
	del tecnico collocato a riposo che aveva rivestito entrambi gli incarichi per l'intera du-	
	rata dell'appalto, quando i lavori erano già stati dichiarati ultimati (4 aprile 2022), era	
	stata redatta la relazione a struttura ultimata (12 maggio 2022) ed erano già stati inte-	
	gralmente eseguiti i pagamenti in favore dell'impresa, dal primo stato di avanzamento	
	del 3 maggio 2016 sino al saldo dell'aprile-maggio 2022; il collaudo statico è stato certi-	
	ficato da altro professionista il 14 luglio 2022. Quanto alla contestazione sul rilascio del	
	certificato del 22 settembre 2022, redatto dal Verre, esso costituisce attestazione di na-	
	27	

	tura contabile, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, della rispondenza tra le opere	
	eseguite, autorizzate e contabilizzate e le registrazioni nel libretto delle misure, nel re-	
	gistro di contabilità e nello stato finale. Ed è dirimente il rilievo che le opere in esso	
	conteggiate coincidono esattamente con quelle riscontrate esistenti dalla stessa Guar-	
	dia di Finanza nel sopralluogo del 15 gennaio 2025 (campo di gioco, tribuna, locali ma-	
	gazzino e spogliatoio nelle loro componenti strutturali), mentre le lavorazioni rilevate	
	come mancanti (infissi, porte, pavimentazioni, apparecchi igienico-sanitari, corpi illu-	
	minanti) corrispondono a quelle espunte dal contratto con le perizie di variante appro-	
	vate nel novembre 2020, per finanziare più urgenti opere strutturali, e per tale ragione	
	non contabilizzate nello stato finale. Risulta che lo stesso organo accertatore ha dato	
	atto che quanto indicato nella relazione tecnica e nelle perizie di variante non risultava	
	più valutabile in termini di realizzazione per lo stato di abbandono dei luoghi, abban-	
	dono ascrivibile alla fase successiva alla consegna e non certo al direttore dei lavori	
	subentrato. Il convenuto ha, anzi, operato in danno dell'impresa la decurtazione di	
	euro 14.846,11 per le lavorazioni residue rinunciate, così recuperando all'amministra-	
	zione un credito sfuggito alle precedenti gestioni tecniche. In tale quadro non è ravvi-	
	sabile alcuno dei profili della colpa grave anche alla luce della commentata novella,	
	non sussistendo violazione manifesta dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, che risulta anzi	
	osservato, né travisamento del fatto, né affermazione di fatti la cui esistenza sia incon-	
	trastabilmente esclusa dagli atti, i quali depongono semmai in senso conforme all'atte-	
	stazione. Difetta, in radice, anche il nesso causale con il pregiudizio ipotizzato: nessuna	
	azione verso l'impresa è stata preclusa dall'attestazione, poiché le opere non realizzate	
	erano state legittimamente stralciate dal contratto e il residuo credito è stato recuperato	
	con la decurtazione e ogni pagamento era comunque anteriore all'assunzione dell'in-	
	carico. Tanto premesso viene ad essere assorbita l'eccezione subordinata di prescri-	
	28	

		zione sollevata dalla difesa.	
	37. Accertata nei termini che precedono la responsabilità dei convenuti Minò, Ciccì e		
	Crescente va determinato il danno addebitabile. Il pregiudizio conseguente all'omessa		
	custodia e gestione degli impianti consegnati è costituito dalla vanificazione del valore		
	delle opere eseguite dall'impresa Esposito geom. Bombina, assunte dalla Procura nel		
	valore di euro 90.936,13, oltre all'esborso certo e documentato di euro 6.600,00 per la		
	rimozione dei rifiuti e così in complessivi euro 97.536,13; parametro che il Collegio re-		
	puta congruo, siccome ancorato alla spesa pubblica di recente sostenuta e resa infrut-		
	tuosa, senza necessità di stime sul costo di riproduzione e ciò in coerenza con i principi		
	affermati da questa Sezione (cfr. sent. n. 508/2011), secondo cui il danno da mancata		
	utilizzazione non coincide, di regola, con la spesa storica sostenuta per la realizzazione		
	dell'opera, se non quando il degrado conseguente all'abbandono ne comprometta l'u-		
	tilizzabilità: situazione puntualmente riscontrata, nella specie, dagli accertamenti in		
	atti. Su tale importo deve, anzitutto, operarsi la decurtazione della quota causalmente		
	ascrivibile a soggetti non evocati in giudizio. Alla produzione del danno hanno infatti		
	concorso anche l'apparato tecnico-gestionale del Comune e, segnatamente, il Respon-		
	sabile dell'Area tecnica, cui competeva, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, l'a-		
	dozione delle misure gestionali di custodia e conservazione e che era stato a ciò espres-		
	samente sollecitato con la deliberazione di indirizzo n. 107 del 2019 e con le successive		
	note degli organi di vertice; nonché l'apparato della Provincia di Cosenza che, pur a		
	fronte dell'ultimazione delle opere sin dall'aprile 2022, ne ha ritardato la consegna al		
	Comune sino al 18 maggio 2023 e ha concorso a differire sino al settembre 2025 la defi-		
	nizione della convenzione regolatrice della gestione. In regime di parziarietà, ciascun		
	responsabile risponde della sola parte di danno ascrivibile alla propria condotta (art. 1,		
	comma 1-quater, della legge n. 20/1994), sicché la quota riferibile a soggetti rimasti		
	29		

	estranei al giudizio non può essere posta a carico dei convenuti, dovendo il giudice	
	contabile, esclusa l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, modulare il	
	quantum imputabile ai convenuti in considerazione delle condotte di soggetti estranei	
	al processo, così da evitare che i citati sopportino il peso di un risarcimento spettante	
	ad altri e quindi imputare in via virtuale la quota del corresponsabile non evocato	
	(Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 508/2011; Sez. Molise, n. 37/2024). Tale scomputo	
	vale, al contempo, quale considerazione del concorso dell'apparato dell'amministra-	
	zione danneggiata nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1 della medesima	
	legge, senza duplicazione di abbattimenti. Il Collegio stima equitativamente nel set-	
	tanta per cento l'apporto causale complessivo dei soggetti sopra indicati, con conse-	
	guente determinazione del danno addebitabile ai convenuti in euro 29.260,84.	
	38. Il riparto interno di tale importo va operato in ragione dell'intensità dei poteri di	
	vigilanza e di intervento facenti capo a ciascun convenuto. Al sindaco Minò, titolare	
	della generale responsabilità dell'amministrazione e della sovrintendenza al funziona-	
	mento dei servizi e degli uffici ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, va ascritta la	
	quota del sessanta per cento, pari a euro 17.556,50; al vicesindaco Crescente e all'asses-	
	sore ai lavori pubblici Cicciù, titolari di poteri rilevanti ma di minore ampiezza e di	
	intensità tra loro omogenea, in difetto di elementi differenzianti, va ascritto il residuo	
	quaranta per cento in parti uguali, e dunque il venti per cento ciascuno, pari a euro	
	5.852,17 ciascuno.	
	39. Sulle quote così determinate incide lo ius superveniens di cui alla legge n. 1/2026,	
	applicabile al presente giudizio pendente ai sensi del relativo art. 6. Il novellato art. 1,	
	comma 1-octies della legge n. 20/1994 introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera a) numero	
	5) della legge n. 1/2026, stabilisce che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di	
	illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico	
	30	

	del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il	
	danno o il valore perduto per un importo non superiore al trenta per cento del pregiu-	
	dizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conse-	
	guita nell'anno di inizio della condotta lesiva o nell'anno immediatamente precedente	
	o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità perce-	
	piti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti. La dispo-	
	sizione rende doveroso l'esercizio del potere riduttivo, salve le eccezioni ivi previste,	
	qui non ricorrenti, essendo stato escluso il dolo e non venendo in rilievo alcun arricchimento. Essa non ne predetermina, tuttavia, la misura, che resta rimessa al prudente	
	apprezzamento del giudice, ma assoggetta l'importo finale posto a carico di ciascun	
	responsabile a massimali inderogabili, i quali non si pongono in alternativa ma ope-	
	rano congiuntamente, ciascuno quale soglia invalicabile, con prevalenza, in caso di di-	
	vergenza, di quello inferiore.	
	40. Quanto al primo limite, esso è ancorato dalla norma al «pregiudizio accertato», e	
	dunque al danno erariale accertato nella sua interezza: il trenta per cento di tale pre-	
	giudizio costituisce, per ciascun responsabile, il massimale individuale dell'addebito.	
	Il tetto non opera, cioè, quale criterio di ripartizione del danno, che resta affidato all'ac-	
	certamento delle quote causali, ma quale soglia invalicabile della condanna di cia-	
	scuno: esso incide, pertanto, soltanto ove la quota ascritta al singolo responsabile ec-	
	ceda la soglia, mentre lascia impregiudicate le quote che vi si mantengano al di sotto.	
	Quanto al secondo limite, il Collegio rileva che nessuna delle parti ha allegato, né tan-	
	tomeno documentato, l'ammontare delle retribuzioni o delle indennità di carica dei	
	convenuti, benché l'ordinanza n. 5/2026 avesse rimesso al contraddittorio tutti i profili	
	della novella, ivi compreso quello dell'elemento oggettivo del danno addebitabile e	
	benché talune difese abbiano espressamente invocato il massimale retributivo. L'onere	
	31	

	di allegazione dei relativi dati, nella disponibilità di chi del limite intende avvalersi,	
	non è stato assolto, né in questo contesto spetta al Collegio disporre d'ufficio accerta-	
	menti per supplire all'inerzia delle parti. Il confronto tra i due massimali non può	
	quindi essere operato nel presente giudizio e si applica il solo limite del trenta per cento	
	del pregiudizio accertato.	
	41. In applicazione di quanto precede, l'addebito complessivo a carico dei convenuti	
	resta determinato in euro 29.260,84, ripartito come sopra (euro 17.556,50 a carico del	
	Minò; euro 5.852,17 a carico di ciascuno dei convenuti Cicciù e Crescente). Nessuna	
	delle quote così determinate eccede il limite di cui alla legge n. 1 del 2026, la cui appli-	
	cabilità alla fattispecie resta peraltro assorbita. Non vi è luogo a riduzione ai sensi	
	dell'art. 52 del r.d. n. 1214/1934, avendo la determinazione che precede già considerato	
	il concorso causale di soggetti estranei al giudizio e la posizione di ciascun convenuto.	
	Trattandosi di debito di valore, sulle somme liquidate competono la rivalutazione mo-	
	netaria secondo gli indici ISTAT dalla data di maturazione del pregiudizio sino alla	
	pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla	
	pubblicazione al soddisfo.	
	42. Le spese seguono la soccombenza, i convenuti condannati sono pertanto tenuti al	
	pagamento, in favore dello Stato delle spese di giustizia, liquidate come da nota segre-	
	tariale a margine (art. 31, comma 1, c.g.c.). Al convenuto Verre, la cui domanda è stata	
	rigettata nel merito, vanno liquidati gli onorari e i diritti della difesa, ai sensi dell'art.	
	31, comma 2, c.g.c., nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico	
	dell'amministrazione di appartenenza (Provincia di Cosenza); analoga liquidazione	
	competete ai convenuti Critelli e Acri Arcudi, parimenti prosciolti nel merito, nella mi-	
	sura di euro 1.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge, a carico del Comune di Cariati,	
	tenuto conto dell'unicità della difesa e dell'identico tenore degli atti difensivi. Nei con-	
	32	

	fronti dei convenuti il cui giudizio è definito in rito, la natura della pronuncia, che non	
	comporta alcun accertamento sulla fondatezza della pretesa, integra un'ipotesi di soc-	
	combenza soltanto virtuale e giustifica l'integrale compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente	
	pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24283 del registro di Segrete-	
	ria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di Greco Filomena, Arcuri Antonio	
	Giuseppe, Cicciù Francesco, Ciccopiedi Maria Elena, Salvati Sergio, Apa Paola, Scalioti	
	Ines, Bevacqua Fiorenzo, Bianco Rosaria, Minò Cataldo, Crescente Maria, Critelli Tom-	
	maso, Acri Arcudi Valentina e Verre Dario, ogni contraria istanza, eccezione e dedu-	
	zione disattesa:	
	- dichiara, ai sensi dell'art. 51, comma 3 c.g.c. la nullità degli atti istruttori e dell'atto di	
	citazione limitatamente al capo di domanda relativo al danno da mancata utilizzazione	
	delle opere eseguite dall'impresa Prada e, per l'effetto, definisce in rito il giudizio nei	
	confronti dei convenuti Greco Filomena, Arcuri Antonio Giuseppe, Apa Paola, Scalioti	
	Ines, Bianco Rosaria, Bevacqua Fiorenzo, Ciccopiedi Maria Elena e Salvati Sergio;	
	- rigetta le ulteriori eccezioni preliminari e pregiudiziali;	
	- rigetta la domanda proposta nei confronti del convenuto Verre Dario;	
	- rigetta la domanda proposta nei confronti dei convenuti Critelli Tommaso e Acri Ar-	
	cudi Valentina;	
	- accoglie, per il resto, la domanda nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto con-	
	danna al pagamento, in favore del Comune di Cariati, delle seguenti somme: Minò	
	Cataldo euro 17.556,50; Cicciù Francesco euro 5.852,17; Crescente Maria euro 5.852,17	
	oltre, per ciascuno, alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli	
	indici ISTAT, dal 18 maggio 2023 sino alla data di pubblicazione della presente sen-	
	33	

tenza e agli interessi legali, sulla somma rivalutata, dalla pubblicazione al soddisfo;	
pone a carico dei convenuti condannati le spese di giustizia, che seguono la soccom-	
benza e si liquidano come da nota segretariale a margine;	
- liquida gli onorari e i diritti della difesa, oltre accessori di legge, in favore del conve-	
nuto Verre Dario, in euro 2.000,00, a carico della Provincia di Cosenza, e in favore dei	
convenuti Critelli Tommaso e Acri Arcudi Valentina, in euro 1.000,00 ciascuno, a carico	
del Comune di Cariati;	
- compensa integralmente le spese nei confronti dei convenuti Greco Filomena, Arcuri	
Antonio Giuseppe, Apa Paola, Scalioti Ines, Bianco Rosaria, Bevacqua Fiorenzo, Cicco-	
piedi Maria Elena e Salvati Sergio;	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
Così deciso in Catanzaro, nelle camere di consiglio del 26 maggio 2026 e del 23 giugno	
2026.	
Il Relatore	Il Presidente
Maristella Filomena	Domenico Guzzi
<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
Depositato in Segreteria il 21/07/2026	
Il Funzionario responsabile	
Dott.ssa Stefania Vasapollo	
<i>f.to digitalmente</i>	